



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276

Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



Spett.le Commissione strutture
Federazione Ingegneri E-R
BOLOGNA

Osservazioni in merito alla bozza 5/3/2013 - Revisione Legge Regionale 19/2008

La commissione strutture dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, sentiti gli iscritti, esprime un suo primo parere riguardo alla bozza di revisione alla LR19/2008 e invia al Presidente della Federazione degli Ordini della Regione Emilia-Romagna (Ing. Rossi- Ing. Gambuzzi) le seguenti osservazioni con l'auspicio che vengano condivise ed approfondite in occasione dei prossimi incontri, al fine di predisporre un documento unitario Federazione:

- I tecnici istruttori devono sottostare alle indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino che individua, sentiti gli Ordini territoriali, un referente provinciale con le funzioni di coordinamento, al fine di garantire standard uniformi d'interpretazione in materia sismica ed evitare definizioni locali diversificate.
- La proposta di concedere incentivi per la riduzione del rischio sismico ai cittadini privati è condivisa ma l'entità deve essere commisurata al livello di miglioramento della protezione della struttura raggiunto e non ad un mero indice volumetrico o di superficie del fabbricato. L'intenzione d'inserire un ulteriore piano o strumenti di pianificazione urbanistica di qualsiasi tipo (vedi PRS, ecc) nell'apparato burocratico regionale già alquanto complesso, potrebbe avere riscontri negativi sull'attività professionale.
- Si rileva che l'asseverazione di congruità alle Norme Tecniche per un'istanza di autorizzazione sismica, richiesta prima dell'istruttoria è priva di fondamento. Si ritiene quindi che tale asseverazione debba essere presentata all'inizio dei lavori (e pertanto si richiede di prevedere una modulistica specifica da integrare al MUR) sia in caso di autorizzazione che di deposito sismico, anche per tenere in conto di eventuali modifiche edilizie che si possono verificare durante la fase di approvazione.
- Si propone di rimuovere gli articoli riguardanti le tempistiche e i dettagli dell'iter d'istruttoria tecnica delle autorizzazioni e depositi sismici e/o richieste d'integrazione e di trasferirli all'interno di appositi atti d'indirizzo.
- Si consiglia di inserire negli atti di collaudo e/o rispondenza dell'opera al progetto esecutivo la firma o attestazione del direttore tecnico nominato dalla ditta esecutrice che ha eseguito i lavori, così come succede nella procedura utilizzata per la certificazione di parti impiantistiche dell'opera.
- Non si comprende il significato del "Controllo sistematico" così come espresso all'art. 13-ter, non se ne ravvisa l'opportunità in quanto non ci sono riscontri normativi in merito; tali adempimenti vanno inevitabilmente nella direzione di un ulteriore appesantimento delle procedure, prevedendo, tra l'altro un inaccettabile controllo del controllore. Se si vuole introdurre un ulteriore certificato "di regolare esecuzione" questo dovrà essere compilato dall'impresa che esegue i lavori e non dal direttore lavori o dal collaudatore!
- La procedura di certificazione di sicurezza antisismica con relativa asseverazione della conformità o grado di sicurezza dell'edificio esistente non è condivisibile nella forma proposta. Tale richiesta, nel caso specifico di edifici esistenti, può essere resa obbligatoria solo per interventi di miglioramento/adequamento sismico dell'edificio esistente e non in caso di intervento locale. Prima di rendere obbligatoria tale procedura è altresì consigliabile condividere linee d'indirizzo al fine di garantire uniformità di giudizio, per evitare difformità che possano derivare dalle aleatorietà intrinseche della struttura, del modello di calcolo e dell'azione sismica, che si ricorda essere una variabile aleatoria e non derivante "dall'azione dell'uomo".

Forlì, 09.12.2013

La commissione strutture dell'Ordine Ingegneri
della Provincia di Forlì-Cesena